

## Comunicazione n. DME/11021150 del 22-3-2011

Inviata alla U.I.G.A. – Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive

OGGETTO: Nota del 9 dicembre 2010 relativa alla diffusione da parte della Motorizzazione Civile dei dati mensili sulle immatricolazioni di automobili.

Si fa riferimento alla nota del 9 dicembre 2010 in oggetto, con la quale è stato rappresentato che "la Motorizzazione Civile (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) dirama mensilmente i dati sulle immatricolazioni di automobili solo alle ore 18:00 quando invece gli stessi dati potrebbero essere disponibili sin dalla mattina".

"Considerato che altri dati sull'andamento economico del Paese e/o su importanti settori vengono diramati senza vincoli di orario", codesta Organizzazione ha chiesto se l'Autorità di vigilanza abbia fornito indicazioni in merito alla tempistica di diffusione dei suddetti dati, ovvero se tale condotta fosse riconducibile meramente ad una prassi consolidata nel tempo o ad autonome determinazioni della Motorizzazione Civile.

Al riguardo, si rappresenta, in via preliminare, che le citate informazioni, ove fossero idonee ad influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati, potrebbero, stante la sussistenza delle altre condizioni previste dall' art. 181 del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito "Tuf"), integrare la fattispecie di "informazioni privilegiate" rendendo, quindi, applicabile in relazione ad esse la disciplina volta a garantire l'integrità dei mercati contenuta nel Titolo I-bis del Tuf. in relazione alle stesse informazioni, trova inoltre applicazione l'art. 114, comma 11, del Tuf, che così dispone: "Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente".

Si evidenzia che tale ultima disposizione non attribuisce alla Consob alcun compito, come invece previsto dal comma 1 del medesimo articolo per le informazioni rilevanti diffuse delle società emittenti, ai fini dell'emanazione di disposizioni regolamentati di attuazione relativamente alle modalità ed ai termini di comunicazione delle informazioni. Pertanto, sono le Istituzioni interessate che stabiliscono, in via autonoma, modalità e tempistica di diffusione al pubblico dei dati o statistiche, garantendo che la stessa avvenga "in modo corretto e trasparente". Correttezza e trasparenza sono da ritenere soddisfatte ove la comunicazione sia esaustiva nei contenuti e divulgata al pubblico in modo omogeneo e, quindi, non selettivo.

Nel caso specifico evidenziato da codesta Organizzazione, si osserva quindi che rimane nella piena disponibilità del soggetto interessato la scelta in merito alla tempistica della diffusione delle informazioni al pubblico, fermo restando il rispetto del citato art. 114, comma 11 del Tuf.

IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas